

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **55**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – AMBITO TERRITORIALE NOVARA 2 - DELEGA FUNZIONI AL COMUNE DI NOVARA E NOMINA REFERENTE.

L'anno **duemilatredici** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore 11.15 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Maggeni Fabio

Boniperti Alberto

Boniperti Gaudenzio

Rabozzi Francesco

Zanari Eleonora

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
	X
X	
X	
X	
X	
4	1

Partecipa il Segretario Comunale FAVINO Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Alberto Boniperti nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

G.C. n° 55 del 14.12.2013

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – AMBITO TERRITORIALE NOVARA 2 - DELEGA FUNZIONI AL COMUNE DI NOVARA E NOMINA REFERENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 08.04.1983 l'Amministrazione del Comune di Barengo ha approvato la convenzione con Sodigas Spa per l'installazione dell'impianto e l'attuazione del servizio pubblico di distribuzione gas metano per usi civili, artigianali, industriali o similari nel proprio territorio;
- con il D.L.gs 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del D.L.gs n. 164 /00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- in questo contesto, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *“i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas”*, ed un secondo destinato a determinare *“gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio”* nonché *“misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”*;
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- con provvedimento ministeriali del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *“governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione*

del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" , riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;

- con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.01.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D.L.gs n. 93 del 28 giugno 2011 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 37 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134/12), ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così i Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- il contratto repertorio n. 217/1984. con il quale è stata data in concessione la gestione delle reti del gas è in scadenza e che tale rapporto permarrà sino al sub ingresso del Gestore Entrante a seguito del nuovo affidamento del Servizio dell'ATEM Novara 2;

Considerato che:

- L'art. 24, comma 4, del D.L.gs 1° giugno 2011, n. 93, prevede l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d'ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.1/31.3/2011, come integrato dal D.M. 18.10/28.10.2011;
- Come risulta dai decreti delegati emanati e sopra richiamati, il Comune di Barengo appartiene all'Ambito Territoriale denominato ATEM Novara 2;
- Ai sensi dell'art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, è previsto di demandare, da parte degli Enti Locali concedenti, al Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall'art.1, comma 1, lett.m) del Regolamento, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;
- Nel caso dell'ATEM 2 della Provincia di Novara, il capoluogo è il Comune di Novara e che pertanto va a questo demandato, da parte degli Enti Locali appartenenti al relativo ambito territoriale, il ruolo di stazione appaltante;
- Ai sensi dell'art.2, comma 5, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espressa delega degli Enti Locali concedenti;

Verificata altresì l'esigenza manifestata dal Comune Capoluogo **in sede di incontro preliminare del luglio 2013**, di individuare e nominare, per ciascun Ente di appartenenza all'ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo, con il Comune medesimo, di tutte le attività

procedurali necessarie per l'espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante ed alle altre di cui al presente atto;

VERIFICATA la legittimità del presente atto da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che i meri atti di indirizzo non necessitano di preventivo parere tecnico e contabile, così come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1- DI APPROVARE quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- DI CONFERMARE il diritto di Enel Rete Gas nella sua qualità di attuale affidatario del Servizio di cui trattasi, permanere nel rapporto in argomento sino all'individuazione del nuovo gestore a seguito del perfezionamento dell'affidamento del servizio nell'Ambito Territoriale Novara 2;
- 3- Di PRENDERE ATTO E RICONOSCERE che la normativa vigente sancisce per il Comune di Novara, nella qualità di capoluogo, il ruolo e il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito ATEM NOVARA 2 e di delegare allo stesso gli atti consequenziali e accessori derivanti da tale compito, ivi comprese sia l'eventuale individuazione di prestatori di servizi a supporto del RUP sia la predisposizione prima della pubblicazione degli atti di gara, di un "Accordo tra Enti finalizzato";
- 4- DI NOMINARE quale Referente Unico per il raccordo con il Comune di Novara, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il seguente nominativo: Sig. MAGGENI Geom. Fabio, Sindaco pro tempore
- 5- Il soggetto nominato, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii..
- 6- DI DELEGARE AL COMUNE DI NOVARA, nella sua qualità di capofila, le attività di reperimento presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2, comma 6, del DM n. 226 di cui in premessa;

Con successiva e separata votazione, a voti unanimi, la Giunta Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 14.12.2013 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 14.12.2013

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. del ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li,

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta Comunale n. del ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li,

Responsabile Ufficio Ragioneria

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 16.01.2014 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Boniperti Alberto

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. 9/2014 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 16.01.2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 16.01.2014

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il **14.12.2013** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 16.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Favino Dott. Giuseppe)

(1) Per la copia scrivere firmato.